



REGOLAMENTO RECANTE IL SISTEMA DI GESTIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA AZIENDA USL DI MODENA

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Azienda USL di Modena (di seguito "Azienda" o "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è il soggetto che garantisce che i trattamenti di dati personali effettuati per l'adempimento delle proprie attività istituzionali si svolgano nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

L'Azienda provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, in particolare dei principi di semplificazione, liceità, correttezza e trasparenza.

Inoltre l'Azienda, al fine di dare applicazione concreta al principio di responsabilizzazione (c.d. *accountability*) anche mediante un approccio basato sulla valutazione del rischio, adotta misure tecniche e organizzative volte a garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati e configura i propri sistemi informativi e i programmi informatici in modo da ridurre al minimo i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Il presente Regolamento disciplina il sistema di gestione dei dati personali all'interno dell'Azienda USL di Modena, nel rispetto della normativa specifica e riguarda tutti i trattamenti dalla stessa effettuati.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "Regolamento UE": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- "Codice Privacy": il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Oltre alle norme succitate, a garanzia della conformità dei trattamenti dei dati personali da parte della Azienda alla normativa vigente, sia di natura primaria che di c.d. "*soft law*", trovano inoltre applicazione:

- il vigente Regolamento regionale sui trattamenti dei dati di natura particolare per motivi di interesse pubblico rilevante;
- i Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materie specifiche.

Infine, molti argomenti affrontati nel presente Regolamento sono già stati normati in specifici provvedimenti o circolari aziendali: in questi casi negli articoli interessati ci si limita a fare rinvio a

tali atti tempo per tempo vigenti.

ART. 3 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è l'Azienda USL di Modena che esercita i poteri propri del titolare per mezzo del Legale Rappresentante, il quale può agire d'ufficio o su impulso e/o proposta del Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine ai fini, alle modalità e ai mezzi del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, provvede alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dati, anche avvalendosi dell'Ufficio Privacy e del Gruppo Privacy Aziendale.

Il Titolare provvede a nominare i delegati al trattamento e, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art. 28 del Regolamento UE, a designare quali Responsabili del trattamento – mediante apposito contratto - tutti i soggetti terzi che, in esecuzione di un contratto di fornitura o di una convenzione, effettuino un trattamento di dati personali per conto del Titolare stesso.

ART. 4 REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

L'Azienda redige, conserva e aggiorna il Registro delle attività di trattamento che contiene la rilevazione di tutti i trattamenti di dati personali che vengono in essere nello svolgimento della propria attività istituzionale ed è obbligatorio per tutti i titolari di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Europeo.

Il Registro è depositato presso il Servizio Affari Generali e Legali – Ufficio Privacy, a disposizione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 5 DELEGATI AL TRATTAMENTO: COMPITI E ISTRUZIONI

In applicazione di quanto disposto dal Regolamento UE e dal Codice Privacy in tema di profili di responsabilità e designazione dei soggetti autorizzati ad eseguire operazioni di trattamento di dati personali, l'Azienda - con delibera del Direttore Generale N. 227 del 30/07/2018 di revisione del previgente organigramma aziendale "a cascata" - avvalendosi dello strumento della delega ha attribuito compiti e funzioni proprie del Titolare ai Direttori di Struttura Complessa e ai Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale, nonché a taluni dirigenti/funzionari individuati in virtù delle particolari attività svolte e/o della tipologia dei dati trattati.

In virtù dell'atto di delega il Titolare impartisce a tali soggetti le istruzioni e gli adempimenti connessi a una compiuta e corretta attività di protezione dei dati personali, tra i quali, secondo un elenco non esaustivo:

- fare osservare le istruzioni e le direttive aziendali in materia di protezione dati, fornite dal Titolare del trattamento, anche per il tramite dell'Ufficio Privacy Aziendale e del Servizio ICT Aziendale;
- porre in atto all'interno della propria struttura organizzativa le procedure e le linee guida aziendali per la corretta gestione dei dati;
- vigilare sulla conformità dell'operato dei propri preposti alle istruzioni e alle direttive di cui sopra, verificando periodicamente lo stato di adeguamento alla normativa in oggetto;
- verificare che i dati oggetto di trattamento siano esatti, aggiornati, indispensabili, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui vengono trattati;
- attenersi alle indicazioni di sicurezza dettate dal Titolare del trattamento;
- compatibilmente con l'ambito di attività, adottare le misure di sicurezza tecniche e

- soprattutto organizzative adeguate, al fine di proteggere i dati da trattamenti non autorizzati o illeciti, dal rischio di perdita, di distruzione o di danno accidentale;
- partecipare ai momenti formativi organizzati dalla Azienda ed assicurare la partecipazione dei propri preposti;
 - fornire le informazioni richieste dall'Ufficio Privacy Aziendale, segnalare al medesimo ogni questione rilevante in materia e trasmettere tempestivamente istanze e reclami degli interessati;
 - comunicare all'Ufficio Privacy Aziendale i trattamenti in essere all'interno del proprio settore di competenza, l'inizio di ogni nuovo trattamento e la cessazione o modifica di quelli esistenti, ai fini della compilazione e del continuo aggiornamento del Registro dei trattamenti aziendale;
 - non porre in essere trattamenti di dati diversi e ulteriori senza la preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento;
 - provvedere, qualora tra le attività istituzionali della struttura vi sia la stipula di contratti o convenzioni con soggetti esterni alla organizzazione che comporti il trattamento di dati personali per conto del Titolare del trattamento, alla contestuale stipula e sottoscrizione del relativo atto di designazione di tali soggetti esterni quali "Responsabili del trattamento" a norma dell'art. 28 del Regolamento UE e delle condizioni ivi indicate;
 - comunicare tempestivamente all'Ufficio Privacy Aziendale i potenziali casi di *data breach* all'interno della propria struttura e collaborare alla istruttoria del caso;
 - provvedere, di volta in volta, ad autorizzare al trattamento dei dati personali i singoli operatori per i quali tale autorizzazione non può essere rilasciata contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di lavoro/incarico (a titolo non esaustivo: frequentatori volontari, borsisti, lavoratori socialmente utili, stagisti, specializzandi);
 - richiedere le autorizzazioni al rilascio delle abilitazioni agli applicativi informatici aziendali per i singoli preposti.

ART. 6 AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Con la medesima delibera del Direttore Generale N. 227 del 30/07/2018 è stato definito che tutti i dipendenti/collaboratori che operino sotto la diretta autorità del Titolare sono autorizzati al trattamento dei dati contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o alla accettazione di un incarico lavorativo. Costoro assumono la qualifica di "Autorizzati" o "Designati" al trattamento dei dati e non più di "Incaricati" come previsto dalla previgente normativa. In tal modo non sussiste più l'obbligo in capo al delegato di effettuare la nomina *ad personam* dei propri collaboratori; al fine di garantire continuità con quanto operato in passato, è stata comunque confermata la validità delle nomine ad "Incaricato" del trattamento effettuate in vigenza della precedente normativa e della relativa organizzazione aziendale.

In funzione di tale designazione, i soggetti autorizzati sono tenuti a:

- trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, attendendosi alle direttive impartite dal Titolare sia nell'atto di designazione, sia in seguito, anche per il tramite del dirigente delegato;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità indicate dal Titolare o dal delegato e unicamente per lo svolgimento delle mansioni affidate;
- verificare che i dati personali siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- trattare i soli dati necessari allo svolgimento delle operazioni da effettuare;

- utilizzare le informazioni e i dati con cui entrino in contatto per ragioni di lavoro, comprese categorie particolari di dati personali (cioè relativi a origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) e dati giudiziari, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, con la massima riservatezza sia nei confronti dell'esterno che del personale interno, per tutta la durata del rapporto lavorativo ed anche successivamente al termine di esso;
- verificare l'esattezza ed il grado di aggiornamento dei dati trattati;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, predisposte dal Titolare del trattamento o dal delegato. In particolare, con riferimento al trattamento di dati personali mediante utilizzo di strumenti elettronici:
 - per le banche dati informatiche, utilizzare sempre il proprio codice di accesso personale, evitando di operare su terminali altrui e/o di lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
 - conservare correttamente i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da evitare che gli stessi siano accessibili a persone non autorizzate;
 - non asportare supporti informatici contenenti dati personali di terzi, senza la preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento o del delegato;
- segnalare al Titolare del trattamento o al delegato eventuali circostanze che rendano necessario od opportuno l'aggiornamento delle predette misure di sicurezza, al fine di proteggere i dati da trattamenti non autorizzati o illeciti, dal rischio di perdita, di distruzione o di danno accidentale;
- informare immediatamente il Titolare del trattamento o il delegato in caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza, come da procedura aziendale per la gestione del c.d. *data breach*;
- astenersi dal comunicare a terzi dati e informazioni senza la preventiva specifica autorizzazione del Titolare del trattamento o del delegato (salvo i casi previsti dalla legge).

Ulteriori istruzioni sono inoltre impartite dal Titolare del trattamento o dal delegato, qualora siano affidati particolari trattamenti di dati (ad esempio nell'ambito delle sperimentazioni cliniche).

Oltre a tali istruzioni generali i soggetti autorizzati al trattamento sono invitati e tenuti a prendere visione dei documenti aziendali recanti "Norme per l'utilizzo degli strumenti informatici e di comunicazione aziendali e istruzioni di base per la tutela delle informazioni gestite dagli operatori" (c.d. Disciplinare) e "Procedura aziendale per la gestione del c.d. *data breach*", entrambi pubblicati nella sezione Privacy del sito intranet aziendale.

ART. 7 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

In applicazione dell'art. 37 del Regolamento UE, che prevede la nomina obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per tutte le pubbliche amministrazioni, con delibera del Direttore Generale n. 110 del 27/04/2018 l'Azienda ha nominato il proprio DPO, attribuendogli il ruolo e i compiti previsti dagli artt. 38 e 39 del Regolamento UE.

ART. 8 UFFICIO PRIVACY AZIENDALE

L'Ufficio Privacy Aziendale è inserito all'interno del Servizio Affari Generali e Legali con le seguenti funzioni:

- supporta la Direzione Aziendale impostando le procedure per la corretta applicazione della normativa di settore e ne cura gli adempimenti;
- svolge attività di consulenza e formazione, sia per la Direzione Aziendale, sia nei confronti delle varie articolazioni organizzative, fornendo risposte a quesiti e richieste provenienti dai dipendenti e dagli utenti;
- collabora con il DPO nella gestione delle segnalazioni di casi di violazione dei dati personali (*c.d. data breach*) e delle istanze avanzate dagli interessati al Titolare del trattamento;
- aggiorna e conserva il Registro delle attività di trattamento e il Registro delle violazioni previsti rispettivamente dagli artt. 30 e 33 del Regolamento UE.

ART. 9 GRUPPO PRIVACY AZIENDALE

Il Gruppo Privacy Aziendale rappresenta un comitato multidisciplinare che discute ed elabora proposte su tematiche privacy di particolare rilevanza e impatto a livello aziendale; garantisce supporto alle attività del Responsabile della Protezione dei Dati e all'Ufficio Privacy, anche ai fini della valutazione dei potenziali casi di violazione dei dati personali, fornisce risposte a istanze che pervengano da strutture aziendali e utenti e promuove azioni di sensibilizzazione verso la materia. Il Gruppo Privacy Aziendale è stato istituito con delibera del Direttore Generale n. 381 del 20/12/2018.

ART. 10 MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E RUOLO DEI SERVIZI ICT E INGEGNERIA CLINICA

Il Servizio Information & Communication Technology (ICT) e il Servizio Unico Interaziendale di Ingegneria Clinica (SUIC), nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, collaborano con il Responsabile della Protezione dei Dati e l'Ufficio Privacy Aziendale allo svolgimento dei seguenti compiti:

- adottare misure di sicurezza tecniche adeguate al fine di assicurare l'integrità e la disponibilità dei dati e di garantire la protezione dei dispositivi e dei programmi contro il rischio di intrusione o perdita e il tempestivo ripristino dei dati personali in caso di incidente;
- collaborare alla redazione e all'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento;
- procedere alla valutazione di impatto privacy di cui all'articolo 35 del Regolamento UE, avvisando il Titolare laddove rilevi la necessità di procedere alla consultazione preventiva al Garante, come previsto dall'articolo 36 del Regolamento UE;

Tra le funzioni proprie del Servizio ICT, connesse al corretto trattamento dei dati personali, rientrano anche:

- supporto al SUIC per la corretta definizione degli aspetti di protezione dei dati personali riguardanti i dispositivi certificati come "Medical Device" (ai sensi della direttiva 93/42/EEC e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2017/745);
- vigilanza sul rispetto del "Disciplinare" interno sull'utilizzo degli strumenti informatici.

Tutti gli operatori dei Servizi ICT e SUIC sono autorizzati al trattamento dei dati personali e sono pertanto tenuti al rispetto delle istruzioni indicate all'Art. 5 del presente Regolamento e del Disciplinare interno in materia di uso degli strumenti informatici; inoltre, a taluni di essi, espressamente individuati, i Direttori dei suddetti Servizi possono attribuire la qualifica di "superutenti", ovvero utenti in possesso di particolari privilegi per intervenire sui sistemi aziendali al fine di garantirne operatività e sicurezza.

I Direttori dei Servizi ICT e SUIC inoltre attribuiscono le funzioni di “Amministratori di Sistema” in conformità al Provvedimento dell’Autorità Garante del 27 Novembre 2008.

ART. 11 MISURE DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI E DEGLI ARCHIVI CARTACEI

Con riferimento al trattamento di dati personali su supporto cartaceo, i soggetti autorizzati devono attenersi al rispetto delle seguenti misure di sicurezza:

- conservare i documenti in luoghi e contenitori (armadi o cassetti chiusi a chiave, cassaforte, ecc.) atti ad evitare perdite, sottrazioni, danneggiamenti, distruzioni e accesso a soggetti non autorizzati; ove si utilizzi un contenitore/locale chiuso a chiave occorre accertarsi che non esistano duplicati abusivi delle chiavi e che le stesse siano in possesso solo di operatori autorizzati;
- per tutto il periodo in cui si effettuano le operazioni di trattamento dei dati, non perdere mai di vista i documenti, adempiendo ad un preciso obbligo di custodia dei medesimi;
- in caso di abbandono, anche temporaneo, dell’ufficio, non lasciare incustoditi i documenti (sulla scrivania o su tavolini di reparto).

L’accesso agli archivi aziendali è controllato. La responsabilità della conservazione e della sicurezza degli archivi amministrativi contenenti dati personali e allocati in strutture aziendali ricade sul Responsabile del servizio/Struttura che li produce e detiene, fino al loro conferimento all’archivio di deposito.

La responsabilità della conservazione e della sicurezza delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria è in capo ai Direttori delle rispettive unità operative di produzione, fino al loro conferimento all’archivio di deposito;

Della corretta gestione, conservazione e della sicurezza di tale archivio risponde il soggetto terzo a cui l’archivio è affidato in *outsourcing*.

ART. 12 MISURE DI SICUREZZA ORGANIZZATIVE PER IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ’ DEGLI INTERESSATI

Nella organizzazione delle prestazioni e dei servizi, l’Azienda adotta misure di tipo organizzativo volte a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale. Tali misure comprendono, ad esempio:

- soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
- l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere e della situazione logistica;
- soluzioni tali da prevenire, durante i colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
- la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica solo ai terzi legittimati (come parenti, familiari, conviventi, conoscenti, personale volontario) della presenza di una persona al pronto soccorso o in un reparto di degenza;

- la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture sanitarie, indicativa dell'esistenza di particolari patologie o stati di salute.

Per la disamina completa di tutte le misure si fa rinvio alle Circolari Aziendali in vigore.

ART. 13 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DATI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33 del Regolamento UE, l'Azienda ha adottato la procedura per la rilevazione e la gestione - e la eventuale notifica entro i termini all'Autorità Garante e agli interessati - dei casi di violazione di dati personali (c.d. *data breach*) e per la tenuta del relativo registro delle violazioni, depositato presso l'Ufficio Privacy Aziendale. Tale procedura è pubblicata nella sezione Privacy del sito intranet aziendale.

ART. 14 INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI

Nell'ambito delle attività di trattamento dei dati personali necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Titolare fornisce agli interessati tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

Le predette informazioni sono fornite attraverso una informativa generale, diversificata in relazione alle particolarità di taluni trattamenti (ospedali, consultori, sanità pubblica, medicina legale, salute mentale) e distribuita all'interno di tutte le strutture aziendali, mediante affissione nei punti di accesso al pubblico, ben visibili all'utenza, nonché pubblicata nella sezione Privacy del sito internet aziendale.

Le informazioni da rendere per trattamenti di dati necessari per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso) e per assolvere agli obblighi del Titolare nell'ambito del rapporto di lavoro sono inserite nei relativi atti contrattuali e, laddove siano previste procedure concorsuali, dovranno essere necessariamente contenute nei bandi di concorso, di gara, nelle lettere di invito e/o avvisi pubblici.

Inoltre, specifiche note informative relative a particolari attività di trattamento sono predisposte e rese solo agli utenti/pazienti effettivamente coinvolti, ad esempio: fornitura di presidi sanitari, ricerca clinica, attività socio-sanitarie integrate.

Le informazioni in merito al trattamento dei dati personali sono fornite successivamente alla erogazione della prestazione sanitaria in caso di:

- emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente.
- impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non sia possibile renderle a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'art. 4 della L. 219/2017 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
- rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.
- prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia.

All'obbligo di fornire sempre agli interessati le informazioni sul trattamento dei loro dati personali, non corrisponde più analogo obbligo per le strutture sanitarie di acquisire il consenso al trattamento dei dati personali, quando il trattamento sia necessario per finalità di cura dei pazienti (diagnosi, assistenza o terapia sanitaria), purché tali trattamenti siano "effettuati

da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza" come previsto dall'art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento UE.

ART. 15 ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'Azienda agevola l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli artt. 15 e ss. nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza.

A tal fine, le richieste di accesso ai propri dati personali, di rettifica, aggiornamento, cancellazione, integrazione dei dati, nonché di opposizione al trattamento possono essere presentate utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Privacy del sito internet aziendale.

ART. 16 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

I delegati al trattamento curano che siano adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati conservati nelle cartelle cliniche o in altra documentazione sanitaria e che siano distinti i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

Per quanto concerne la richiesta di copia di cartella clinica o di altra documentazione sanitaria riferita allo stesso richiedente, si rinvia al vigente regolamento aziendale per l'accesso alla documentazione sanitaria.

Le richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica o in generale di documentazione sanitaria da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
- di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

In particolare, in caso di richiesta di cartella clinica e di altri documenti sanitari ai fini della difesa in giudizio o ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p., ai fini della valutazione dell'ammissibilità e fondatezza della richiesta il difensore deve documentare la sua veste, anche mediante autocertificazione che individui gli estremi del procedimento nel quale svolga tale funzione e deve specificare le ragioni per le quali ritiene che le informazioni contenute nei documenti richiesti siano rilevanti per la finalità difensiva del proprio assistito, anche mediante esibizione di documenti che ritenga all'uopo giustificativi.

ART. 17 RICERCA EPIDEMIOLOGICA E SPERIMENTAZIONI CLINICHE

L'Azienda sostiene l'attività di ricerca e ne garantisce la gestione nel rispetto degli aspetti autorizzativi, normativo - regolatori e di protezione dei dati personali dei pazienti coinvolti.

L'attività di ricerca si esplica previa specifica informativa da rendere agli interessati e previa raccolta del loro consenso, salve le deroghe sancite dall'Autorità Garante nel Provvedimento del 5/6/2019 che ha aggiornato, adeguandole al Regolamento UE, le prescrizioni relative al trattamento di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica di cui alla previgente Autorizzazione Generale n.9/2016; nello specifico agli interessati devono essere comunicate in maniera chiara e comprensibile tutte le informazioni riguardanti le modalità e i fini della ricerca,

così che siano in grado di distinguere le attività di ricerca da quelle di tutela della loro salute. In tale ambito l'Azienda/Titolare si avvale dello strumento della delega di funzioni, per attribuire le competenze e le responsabilità in materia di protezione dei dati personali e i relativi compiti, oltre a quelli ulteriori legati alla specifica attività, a ciascun Responsabile Scientifico volta per volta individuato nel provvedimento autorizzatorio, emesso dal Direttore Sanitario per ciascun progetto di ricerca/sperimentazione clinica. Gli aspetti procedurali, amministrativi ed economici per la conduzione di ricerche e sperimentazioni cliniche sono definiti da apposito regolamento aziendale a cui si fa rinvio.

ART. 18 DATI GENETICI

Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti dall'art. 9, par. 2 del Regolamento UE, nonché nel rispetto delle relative prescrizioni approvate dall'Autorità Garante nel Provvedimento del 5/6/2019 che ha aggiornato, adeguandole al Regolamento UE, le prescrizioni di cui alla previgente n.8/2016 e delle misure di garanzia approvate dall'Autorità Garante in attuazione dell'art. 2-septies del Codice.

ART. 19 DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO AZIENDALE

L'Azienda ha istituito il proprio Dossier Sanitario Elettronico all'interno dell'applicativo sanitario denominato SIO per la condivisione dei dati sanitari dei pazienti che afferiscono alle sue strutture sanitarie; esso contiene le informazioni inerenti allo stato di salute di un individuo, relative ad eventi clinici presenti e trascorsi, volte a documentarne la storia (es.: referti, ricoveri, accessi al pronto soccorso). L'Autorità Garante ha disposto che sia il paziente stesso a scegliere in piena libertà e in virtù del principio di autodeterminazione la costituzione del proprio Dossier attraverso l'espressione di un consenso raccolto una tantum fatta salva l'eventuale revoca.

Stante la complessità di tale strumento e per acquisire le regole di gestione e raccolta del consenso si fa rinvio al relativo regolamento aziendale.

ART. 20 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ LEGALE

Gli atti della Azienda soggetti a pubblicazione per finalità di trasparenza e pubblicità legale che riportino dati personali sono pubblicati nel rispetto delle Linee Guida dell'Autorità Garante e delle Circolari aziendali in materia a cui si fa rinvio.

Inoltre, nel rispetto del divieto generale di diffusione di dati di natura particolare (cioè relativi a origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) e di dati giudiziari, tali dati non possono essere diffusi tramite pubblicazione, essendo invece necessario riportare nel provvedimento da pubblicare il riferimento al fascicolo conservato agli atti del responsabile del procedimento.

ART. 21 LIBERA PROFESSIONE

L'Azienda UsI di Modena è Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della attività libero – professionale erogata dai propri professionisti sanitari sia all'interno delle proprie strutture, sia in spazi sostitutivi.

Gli aspetti organizzativi, economici e di protezione dei dati sono definiti da apposito regolamento

aziendale a cui si fa rinvio.

ART. 22 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione di apparecchiature di videosorveglianza è autorizzata dall'Azienda nel rispetto delle disposizioni vigenti, solo quando ciò sia strettamente indispensabile per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, accedano alle strutture aziendali.

Il trattamento dei dati personali effettuato attraverso i sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della dignità e dell'immagine delle persone, delle norme a tutela dei lavoratori (art. 4 L. 300/1970 s.m.i.) e dei Provvedimenti in materia emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per la procedura di installazione degli impianti di videosorveglianza e per le misure di sicurezza da osservare si fa rinvio ad apposito regolamento aziendale.

ART. 23 RINVIO A NORME E PROVVEDIMENTI AZIENDALI PER SPECIFICI SETTORI

Si riporta di seguito l'elenco delle tematiche affrontate nel presente Regolamento per le quali si è fatto rinvio a specifici provvedimenti aziendali:

- Disciplinare sull'utilizzo degli strumenti informatici e di comunicazione aziendale
- Procedura aziendale per la gestione del c.d. *data breach*
- Circolare "privacy in corsia" per la applicazione delle misure per il rispetto della dignità e riservatezza dei pazienti
- Regolamento per il rilascio di documentazione clinica e certificazioni sanitarie
- Regolamento per la conduzione di ricerche e sperimentazioni cliniche
- Linee di indirizzo aziendali per la gestione del Dossier Sanitario Elettronico
- Circolari aziendali in tema di pubblicità legale e trasparenza
- Regolamento aziendale in materia di Libera Professione
- Regolamento aziendale in materia di videosorveglianza

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione.

Il presente Regolamento è redatto allo stato della vigente legislazione ed è soggetto a variazioni o integrazioni a seguito di eventuali successivi interventi normativi o provvedimenti della Autorità Garante per la protezione dei dati personali che dovessero incidere sul suo contenuto.

Per tutto quanto non previsto si applica la suddetta normativa di settore.

L'Ufficio Privacy Aziendale provvede a dare pubblicità al Regolamento tramite la sua pubblicazione nella sezione Privacy dei siti internet e intranet aziendali e invio a tutti i delegati del trattamento per la relativa diffusione a tutti gli operatori.

ART. 25 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è revocata la delibera del Direttore Generale N. 250 del 23/11/2004 recante "Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali»".